

COMUNE DI TIGLIOLE

Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico

“MENO RIFIUTI, PIÙ RESPONSABILI”

Adottata con D.C.C. n. _____ in data _____

[Digitare il testo]

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE	3
ART. 4 – COMPETENZE DEL COMUNE	3
ART. 5 – DEFINIZIONI	3
ART. 6 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	4
ART. 7 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO CONDOMINIALE	5
ART. 8 – ATTIVITÀ VIETATE	6
ART. 9 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	6
ART. 10 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE	6
ART. 11 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	7
ART. 12 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	7
ART. 13 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	7
ART. 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	7
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE	7

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire, la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;
 - b) le modalità di comunicazione dei dati inerenti il compostaggio domestico al C.B.R.A. ed alla Regione Piemonte.
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a:
 - a) gli scarti di frutta e verdura;
 - b) i gusci d'uovo sminuzzati;
 - c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
 - d) gli scarti di cibo;
 - e) i trucioli di legno;
 - f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
 - g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
 - h) i fiori recisi;
 - i) le foglie e gli sfalci d'erba;
 - j) la lettiera di piccoli animali;
 - k) le fibre naturali.

Art. 2 – Campo di applicazione

- 1) Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio del Comune di Tigliole.

Art. 3 – Finalità e obiettivi della gestione

- 1) Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:
 - a) ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
 - b) aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
 - c) promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Art. 4 – Competenze del Comune

- 1) Il Comune di Tigliole provvede a:
 - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di compostaggio domiciliare;
 - b) determinare le più idonee modalità per l'effettuazione del compostaggio domestico;
 - c) stabilire numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d) monitorare dell'attività di compostaggio al fine dell'erogazione di uno sconto del 10% sulla TARI agli utenti che aderiranno all'albo.

Art. 5 – Definizioni

- 1) Ai sensi dell'art.183 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:

[Digitare il testo]

- **Rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentari raccolti in modo differenziato;
 - **Autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - **Compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, e successive modificazioni.
- 2) Ai sensi dell'art.218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adotta la seguente definizione:
- a) **riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.

Art. 6 – Compostaggio domestico

Il Comune di Tigliole promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche di seguito specificate:

- 1) L'adesione dà diritto ad una riduzione del 10% sulla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.
- 2) L'utente:
 - a) è tenuto ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc. (art.1 punto 2 del presente regolamento);
 - b) si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.
- 3) Il Comune di Tigliole si impegna a:
 - a) stabilire e riconoscere, alle utenze iscritte all'Albo Compostatori, una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b) verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente titolo.
- 4) Non possono aderire al compostaggio domestico:
 - a) le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente ed idonea area di scoperto di proprietà privata.
- 5) Modalità di svolgimento del compostaggio domestico
 - a) Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;
 - b) L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo Titolo;

- c) Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali la compostiera, il cumulo e la fossa.
- 6) Modalità di adesione
- a) Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda nella quale autocertifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio oppure la richiesta di una compostiera in comodato d'uso gratuito concessa dal Comune di Tigliole; il soggetto dovrà consentire le verifiche ed i controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- b) Le modalità di adesione per le utenze condominiali sono descritte all'Art. 7 – Compostaggio domestico condominiale del presente Regolamento.
- 7) Albo compostatori
- a) Il Comune si impegna a redigere un Albo Compostatori contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee. Tale albo conterrà le seguenti informazioni:
- Tipologia di utenza (domestica o non domestica)
 - Numero di componenti dell'utenza domestica;
 - Tipologia di compostaggio: domestico, di comunità
 - Modalità di effettuazione (compostiera, fossa o cumulo)
 - Volume della compostiera;
 - Data dei controlli
 - Stima del quantitativo gestito attraverso il compostaggio (per utenze non domestiche);
 - Verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.
- b) Ove richiesto sarà a disposizione degli organi di controllo anche per quantificare i dati sulla produzione dei rifiuti urbani.
- 8) Controlli e monitoraggio
- a) Il personale comunale, attraverso il servizio tecnico comunale, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati dal personale comunale ovvero da personale volontario all'uopo formato, in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità e faranno fede per l'erogazione dello sconto del 10 % sulla TARI.
- 9) Uso improprio e non conformità
- a) L'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio domestico, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria.
- 10) Determinazione del quantitativo di rifiuto organico sottoposto a compostaggio domestico:
- a) I quantitativi verranno stimati secondo le indicazioni regionali fornite dal punto 5 della deliberazione di Giunta Regionale n. 15-5870 del 3 novembre 2017;

Art. 7 – Compostaggio domestico condominiale

Ove possibile è ammesso il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino pertinente i condomini, con il consenso dei medesimi secondo quanto disposto dall'assemblea condominiale; o potranno essere utilizzate anche più compostiere in base al numero delle famiglie aderenti.

[Digitare il testo]

Art. 8 - Attività vietate

- 1) E' vietato da parte dell'utente miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.
- 2) E' vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati.
- 3) E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone.
- 4) E' vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti.
- 5) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- 6) Il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare qualsiasi tipo di disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente Ufficio Comunale che provvederà a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche.
- 7) Le strutture di compostaggio, quali fosse e simili, dovranno essere predisposte in accordo con quanto descritto dall'art. 889 del Codice Civile.

Art. 9 - Attività di controllo

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
- 2) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.
- 3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

- 1) Il Comune di Tigliole provvede a programmare ed effettuare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla pratica del compostaggio domestico per tutta la cittadinanza.
- 2) Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, allo scopo di rendere partecipi i privati cittadini.
- 3) Inoltre saranno fornite indicazioni sui materiali compostabili da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle tempistiche del processo di riciclaggio organico, sul corretto impiego del compost prodotto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 11 – Ordinanze contingibili e urgenti

- 1) Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere; il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle presenti disposizioni.

Art. 12 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 13 – Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale.
- 2) L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.
- 3) Qualora vi siano nuclei familiari di lingua non italiana, su esplicita richiesta, verranno disposte versioni del presente regolamento nelle lingue del caso, tenendole a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 14 – Funzionario responsabile

- 1) Al Funzionario responsabile del Servizio sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e di gestione. La responsabilità ed i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di dieci giorni di deposito presso la Segreteria Comunale previsto dall'articolo 7 dello Statuto Comunale. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura presso l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Tributi, e sarà pubblicato sul sito web comunale www.comune.tigliole.at.it.
- 2) Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.